

L'associazione "Ridiamo vita al Castello" nasce dalla volontà condivisa di un gruppo di cittadini di valorizzare e rendere fruibile alla collettività il patrimonio artistico culturale del territorio, in conformità con l'Art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana: "*La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico artistico della Nazione*" nonché di dover trasmettere alle generazioni presenti e future l'eredità artistico - culturale del nostro territorio in un'ottica di sostenibilità e fruibilità sociale. Il Bene Culturale va, innanzitutto, conservato e protetto dalla distruzione e dal degrado; ciò non significa che debba essere segregato ma va piuttosto utilizzato dalla collettività che lo riconosce come tale e lo rende disponibile. La "Rovina" rappresenta il filo nostalgico di congiunzione con il passato non più resuscitabile, a cui affidiamo il compito di intermediario in un dialogo muto. L'obiettivo di "Ridiamo vita al Castello" è quello di conferire al bene culturale la condizione non di sopravvivere, ma di svolgere un ruolo attivo nella società del momento e per le generazioni future. L'associazione, attraverso la realizzazione di iniziative ed altre attività, si propone come parte attiva nella promozione e sensibilizzazione, tra il vasto pubblico, della valenza di un patrimonio da troppo tempo abbandonato a sé stesso. Obiettivo di medio-lungo termine dell'associazione è connettere le istituzioni e le realtà già operanti sul territorio nell'ambito artistico-culturale, portando ad una gestione partecipata dei beni. L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 1 - DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE

1. È costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Associazione di promozione sociale denominata "**RIDIAMO VITA AL CASTELLO APS ETS**" (di seguito, in questo statuto, più brevemente indicata come "Associazione") con sede legale in via A.G. Scarano, 16, Nocera Inferiore, (SA); C.F. / P.I. 94068410656.
Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune.
2. Gli acronimi "APS" ed "ETS" integreranno la denominazione sociale e potranno essere utilizzati dall'Associazione soltanto successivamente alla sua iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), oppure, con limitato riguardo all'acronimo "APS", subordinatamente all'iscrizione dell'Associazione nei registri di settore attualmente

esistenti, equiparati al RUNTS ai sensi dell'art. 101, comma 3, d.lgs. 117/2017. Ogni riferimento al RUNTS contenuto nel presente statuto diventa efficace a partire dal momento di operatività di tale registro.

3. L'associazione di promozione sociale opera principalmente sul territorio della Città di Nocera Inferiore e della provincia di Salerno.

ART. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE (ATTIVITÀ E FINALITÀ)

1. L'Associazione nasce in un momento cruciale per la salvaguardia e la gestione del patrimonio storico artistico culturale del Nostro Paese. L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D. Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, finalizzate a valorizzare il Castello del Parco Fienga.

In particolare, essa intende operare come associazione di promozione sociale (APS) iscritta nell'apposita sezione del RUNTS e come ente non commerciale del Terzo settore.

2. Ai fini di cui al comma precedente, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta ai sensi della normativa sul Terzo settore vigente in materia, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. “Ridiamo vita al Castello APS ETS” è una libera associazione che sorge per volontà di cittadini che integrano in comune la propria personalità, promuovono tutte quelle attività di interesse generale, culturali, di promozione sociale, turistiche e di formazione della persona, che ritengono utili alla costituzione di una società fondata sul pluralismo e sulla gestione sociale di tutte le istanze dell'educazione permanente, valorizzando il volontariato e la cultura della solidarietà. Al centro di tutto stanno la promozione della

persona e i suoi valori, cui tutte le varie attività devono conformarsi e verso le quali devono essere orientate.

4. Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle attività di interesse generale di cui alle lettere f), i), e z) dell'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore.
5. Le attività che si impegna a promuovere e che, contestualmente, si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:
 - a) valorizzare e rendere fruibile alla collettività il patrimonio artistico culturale del territorio, in conformità con l'Art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana: "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico artistico della Nazione" nonché di dover trasmettere alle generazioni presenti e future l'eredità artistico - culturale del nostro territorio in un'ottica di sostenibilità e fruibilità sociale;
 - b) conservare e proteggere il bene culturale dalla distruzione e dal degrado; ciò non significa che debba essere segregato ma va piuttosto utilizzato dalla collettività che lo riconosce come tale e lo rende disponibile;
 - c) conferire al bene culturale la condizione non di sopravvivere, ma di svolgere un ruolo attivo nella società del momento e per le generazioni future;
 - d) promuovere e sensibilizzare, tra il vasto pubblico, la valenza di un patrimonio da troppo tempo abbandonato a sé stesso;
 - e) connettere le istituzioni e le realtà già operanti sul territorio nell'ambito artistico-culturale, portando ad una gestione partecipata dei beni.
6. L'Associazione intende, mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, promuovere le seguenti azioni:
 - a) sostenere e diffondere la cura e la tutela del patrimonio artistico e dell'arte in tutte le sue forme;
 - b) contribuire allo sviluppo artistico, culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
 - c) organizzare eventi, visite culturali, laboratori, fiere, conferenze, workshop, incontri di formazione nelle scuole, cineforum, concorsi artistici, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;
 - d) avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività;

- e) organizzare attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse;
 - f) promuovere e diffondere la pratica di ogni attività culturale, artistica, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire i contatti tra Soci e per completare i programmi di formazione, per attuare le iniziative di studio;
 - g) gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere;
7. Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore. L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio Direttivo dell'associazione. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.
8. L'associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
9. Le previsioni contenute nel presente articolo che risultano essere incompatibili con la qualifica di onlus, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall'art. 10 del D. Lgs. 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria.

ART. 3 - SOCI: REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

1. L'Associazione è aperta a tutti i cittadini che condividono i principi dello statuto. Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori, soci ordinari e i soci sostenitori nonché tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

2. Sono Soci ordinari coloro che partecipano attivamente alle attività assembleari e a tutte le altre attività messe in essere dall'Associazione, avendo sottoscritto domanda di adesione contenente la dichiarazione di accettazione dello Statuto, vengono iscritti nell'apposito Libro dei Soci, previa valutazione discrezionale del Consiglio Direttivo. Sono, invece, soci sostenitori coloro i quali condividono i principi e gli scopi dell'Associazione e la sostengono senza però partecipare direttamente alle attività della stessa, pertanto, la loro adesione è puramente formale.
3. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi; tutti i Soci attivi maggiorenni godono, al momento dell'iscrizione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali.
4. Il Consiglio Direttivo può negare l'iscrizione senza dover motivare la propria decisione, escludendo in ogni caso valutazioni di tipo ideologico, politico, religioso, o discriminazioni riguardanti il sesso, la nazionalità, l'origine o quant'altro non sia incompatibile o inopportuno per gli scopi e la vita dell'Associazione.
5. Ai soci verrà rilasciata una tessera numerata progressivamente e firmata dal Presidente e dal Segretario valida per un anno e rilasciata previo versamento della quota annuale.
6. Il Consiglio Direttivo potrà periodicamente procedere alla revisione delle iscrizioni dello stesso Libro dei Soci, con decisione discrezionale, coloro che non rinnovino l'adesione o che con il loro comportamento rechino disturbo o nocimento al regolare svolgimento della vita dell'Associazione.
7. Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o agli interessi dell'Associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.
8. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto al Collegio dei Probiviri contro il provvedimento entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento adottato. Il domicilio dei soci è quello comunicato dagli stessi e quindi annotato nel Libro dei Soci; i Soci dell'Associazione sono tenuti a comunicare eventuali variazioni. Il Socio che recede dall'Associazione ovvero espulso, non avrà in alcun caso diritto al rimborso di quanto versato all'associazione né a risarcimenti di sorta.
9. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'Assemblea (decadenza a causa mancato versamento della quota associativa).
10. I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a) Soci ordinari: sono coloro che sono iscritti nel Libro Soci Ordinari dell'Associazione, hanno diritto di voto nelle Assemblee purché in regola con l'avvenuto versamento della quota annua stabilita, hanno diritto di proporsi quali Membri del Consiglio Direttivo ed hanno diritto a partecipare alle attività dell'Associazione. Qualora un socio ordinario fosse un minore, solo al raggiungimento della maggiore età, acquisterebbe diritto di voto nelle assemblee.
- b) Soci sostenitori: sono coloro che partecipano solo occasionalmente, con versamento di una quota associativa annuale minima, alle iniziative e ai servizi offerti dall'Associazione. Tale categoria di associati non ha diritto ad alcun potere di voto sia passivo che attivo. I soci appartenenti a tale categoria sono iscritti nell'apposito Libro Soci Sostenitori.

ART. 4 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Il Socio cessa di essere parte dell'Associazione:

- a) per decesso del socio. In tal caso è previsto il subingresso automatico degli eredi ma ove ne facciano espressa richiesta e dove sussistano i requisiti previsti dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo può valutare l'ammissione degli stessi;
- b) in seguito allo scioglimento dell'Associazione;
- c) per recesso, fatto pervenire in qualsiasi momento al Consiglio Direttivo dell'Associazione tramite lettera raccomandata A/R;
- d) per esclusione: deliberata dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole della metà più uno dei suoi componenti, per gravi violazioni del presente Statuto o in caso di comportamenti contrari alle finalità perseguite dall'Associazione, in caso di comportamenti del Socio contrari alla legge e considerati comunque dannosi disonorevoli o lesivi degli interessi sociali, del buon andamento e del nome dell'Associazione. L'esclusione verrà comunicata a mezzo di raccomandata A/R, e non dà diritto al rimborso delle quote versate né in alcun modo a vantare diritti sul patrimonio dell'Associazione. Avverso il provvedimento di esclusione è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla notifica dello stesso;
- e) per morosità: il Socio che non abbia regolarizzato l'iscrizione attraverso il versamento della quota associativa annuale entro il termine indicato dal Consiglio Direttivo, previo

sollecito a mezzo posta elettronica a provvedere al versamento entro il termine di giorni 5, sarà considerato escluso di diritto all'Associazione.

ART. 5 - DIRITTO DI RIVALSA

L'Associazione ha diritto di azione e rivalsa contro chiunque provochi danni materiali o morali al suo patrimonio e alla sua reputazione.

ART. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria);
- b) il Presidente;
- c) il Vice-Presidente;
- d) il Segretario;
- e) il Tesoriere;
- f) il Consiglio Direttivo;
- g) il Collegio dei Probiviri.

ART. 7 - L'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea dei Soci è Organo di indirizzo e di controllo dell'Associazione. Essa è composta da tutti i Soci in regola con il versamento delle quote associative.
2. L'Assemblea è costituita da tutti i soci aventi diritto di voto, ossia in regola con il versamento delle quote associative per l'anno in corso ed iscritti da almeno venti giorni nel Libro dei Soci. Ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore nonché all'art. 2538, secondo comma, del Codice Civile. Non sono ammesse deleghe di voto.
3. L'Assemblea si riunisce ordinariamente almeno una volta nell'anno di esercizio e in via straordinaria allorché ne faccia richiesta per iscritto e motivata il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori o almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto. L'Assemblea ordinaria individua e definisce il programma delle attività dell'Associazione, approva il

Bilancio preventivo, il conto consuntivo, e la relazione annuale, elegge e revoca i Membri del Consiglio Direttivo e il Presidente, nonché il Collegio dei Probiviri, assume le deliberazioni ordinarie dell'Associazione.

4. L'Assemblea in seduta straordinaria: delibera le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto; delibera lo scioglimento e conseguente liquidazione dell'Associazione. I fondi a disposizione non potranno essere ripartiti fra i soci ma dovranno essere destinati ad altre Associazioni o enti oppure erogati in beneficenza.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con le maggioranze indicate dall'Art.21 del Codice civile. In prima convocazione le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le stesse sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
6. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie e sulle operazioni straordinarie è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
7. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.
8. Alla convocazione dell'Assemblea ordinaria provvede il Presidente mediante avviso spedito a mezzo lettera semplice, fax o e-mail, almeno otto giorni prima della data fissata per la convocazione. L'avviso dovrà contenere l'indicazione della data, ora, luogo, e ordine del giorno, nonché la data e l'ora dell'eventuale seconda convocazione.
9. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata con un preavviso di almeno 8 giorni.
10. Ad ogni seduta, il Presidente sarà assistito dal Segretario, quest'ultimo provvederà a redigere un apposito verbale che verrà approvato dall'Assemblea e poi sottoscritto da entrambi.
11. Ogni socio avente diritto di voto può rappresentare mediante delega scritta al massimo due soci.
12. È ammessa la partecipazione in teleconferenza o videoconferenza purché chi è collegato abbia la possibilità di sentire correttamente e di intervenire in tempo reale. L'Assemblea dei soci può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede legale purché in Italia e purché siano consultati il Presidente e il Segretario.

13. L'Assemblea, al momento della nomina del Consiglio Direttivo, provvede ad eleggere il Presidente ed il Vice-Presidente.
14. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta nominata dall'Assemblea stessa.
15. L'Associazione si considererà in ogni caso sciolta, là dove sia dimissionario il Consiglio Direttivo e l'Assemblea non provvederà alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo entro un anno dalla scadenza o dimissione del Consiglio eletto.

ART. 8 - IL PRESIDENTE

1. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione.
2. Il Vice-Presidente, in caso di impedimento temporaneo del Presidente sostituisce lo stesso nell'espletamento delle sue mansioni.
3. Il Presidente può affidare singoli incarichi a membri del Consiglio Direttivo. Di tali incarichi, dovrà essere informato il Consiglio Direttivo. La carica ha durata pari a quella del Consiglio Direttivo (ovvero tre anni) e decade con la scadenza o decadenza dello stesso.
4. Il Presidente convoca e presiede, salvo casi di impedimento o altre circostanze previste dallo Statuto, l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
5. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo che dovrà ratificare il suo operato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
6. Il Presidente sorveglia il buon andamento dell'Associazione e verifica l'osservanza dello Statuto. Egli è altresì investito di tutti i poteri per la gestione dei fondi sociali e delle somme a disposizione dell'Associazione, con facoltà di riscuotere somme e valori, di fare pagamenti, di rilasciare quietanze, di provvedere ad operazioni relative ad immobili (compreso l'affitto attivo o passivo degli immobili per durata superiore ad un biennio) è richiesta delibera del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.
7. La carica ha durata pari a quella del Consiglio direttivo e decade con la scadenza o decadenza dello stesso.

ART. 9 - IL VICE-PRESIDENTE

Il Vice Presidente coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

ART. 10 - IL SEGRETARIO

1. Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri membri un Segretario, il quale: provvede a redigere i verbali delle riunioni e costituisce l'archivio dell'Associazione; cura la Corrispondenza dell'Associazione; provvede a sottoporre al Consiglio Direttivo le richieste di ammissione di nuovi soci, provvede al loro tesseramento e all'aggiornamento del Libro dei Soci.

ART. 11 - IL TESORIERE

1. Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri membri un Tesoriere, il quale: verifica il pagamento delle quote associative; assicura la cura di un ordinata contabilità dell'Associazione; verifica il pagamento della quota associativa da parte dei Soci; predispone il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo con la relazione annuale; amministra i fondi e i valori dell'Associazione; può previo consenso del Presidente e sentito il Consiglio Direttivo, servirsi della consulenza di professionisti esterni.

ART. 12 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione ed è responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di 30 membri eletti dalla Assemblea tra i soci maggiorenni con diritto di voto ed una anzianità associativa di almeno sei mesi. I membri del Consiglio Direttivo aumenteranno proporzionalmente ogni scaglione di ulteriori 20 soci.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e scade con l'approvazione del terzo consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo rimane comunque in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio da parte dell'Assemblea. I suoi componenti sono rieleggibili.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare, è convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione ripartisce tra i suoi componenti le cariche di: Vice Presidente, Segretario-Tesoriere e Delegati alle varie attività

dell'Associazione che svolgono i loro compiti secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

5. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno due volte l'anno e straordinariamente quando vi sia la necessità o quando il Presidente o da almeno due Membri del Consiglio stesso ne chiedono la convocazione previa richiesta scritta, motivata e firmata.
6. La riunione è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano o, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza numerica dei Membri e delibera con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Nel caso di cessazione per qualunque ragione di uno o più dei Membri in carica il Consiglio provvede alla cooptazione; il Membro cooptato dovrà essere sottoposto a conferma dell'Assemblea in occasione della prima riunione. Qualora venga meno per qualunque ragione la maggioranza dei Membri in carica, tutto il Consiglio automaticamente decade. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con deliberazione assunta dalla maggioranza dei Soci iscritti nell'apposito Libro dei Soci dell'Associazione.
8. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
9. Il Consigliere assente a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo può essere dichiarato decaduto e sostituito con il primo dei non eletti.
10. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, escluse le operazioni su immobili per le quali occorre la preventiva delibera dell'Assemblea dei Soci. Rientrano nella gestione ordinaria:
 - a) la definizione ed il coordinamento delle attività dell'Associazione;
 - b) l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo, contenente le previsioni di spesa e delle entrate relative all'esercizio in corso o al successivo, nonché del rendiconto consuntivo e della relazione annuale dell'esercizio, da dover sottoporre all'Assemblea dei Soci;
 - c) la definizione degli importi delle quote sociali annuali da versare da parte dei Soci;
 - d) la predisposizione degli atti da sottoporre all'assemblea;
 - e) la presentazione in tale occasione anche di un piano programmatico relativo alla attività da svolgersi nel nuovo anno sociale;

- f) l'attuazione delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea e le eventuali variazioni allo stesso, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g) l'individuazione degli strumenti o dei servizi per la realizzazione dei fini istituzionali;
 - h) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
 - i) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
 - j) la facoltà di nominare tra i soci, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso.
11. Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

ART. 13 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

- 1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Membri. Il mandato dei Membri del Collegio dura un triennio, salvo dimissioni o revoca da parte dell'Assemblea dei soci. I membri del Collegio dei Probiviri non possono essere rieletti al mandato immediatamente.
- 2. Esso è organo interno di garanzia ed ha competenza inderogabile ed insindacabile, sui ricorsi avverso le decisioni di espulsione, sui dinieghi di ammissione, e su ogni eventuale reclamo o vertenza che possa intercorrere fra i Soci, nonché fra i Soci e l'Associazione e/o i suoi Organi. Le sue decisioni, adottate entro un termine massimo di trenta giorni, sono vincolanti e non appellabili.

ART. 14 - DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE

- 1. Il Consiglio Direttivo decade:
 - a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
 - b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;
 - c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

2. In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice Presidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro quindici giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi trenta giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
3. Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:
 - a) per dimissioni;
 - b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.
4. In queste ultime ipotesi, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro quindici giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi trenta giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

ART. 15 - GRATUITÀ DELLE CARICHE

Tutte le cariche negli Organi dell'Associazione sono gratuite, non ne consegue pertanto alcun compenso, e danno unicamente diritto al rimborso delle spese documentate e sostenute per lo svolgimento dell'incarico, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo medesimo, anche mediante apposito regolamento.

ART. 16 - PATRIMONIO ED ENTRATE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili ad essa a qualsiasi titolo pervenuti, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:
 - a) contributi dei soci, degli enti e dei privati, altri proventi derivanti dalle attività statutarie, liberalità;
 - b) proventi delle "quote associative annuali" e delle eventuali "quote integrative";
 - c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
 - d) proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
2. In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale - ETS
“RIDIAMO VITA AL CASTELLO”

Via A.G. Scarano, 16 - Nocera Inferiore (SA)

3. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi da parte del socio sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

ART. 17 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio dell'anno sociale corrisponde all'anno solare e si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

ART. 18 - SCIoglimento

1. La durata dell'Associazione è illimitata.
2. Lo scioglimento della stessa deve essere approvato dall'Assemblea secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli. Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.
3. In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata ad un'altra associazione del Terzo settore aderente al RUNTS o ente che persegue le medesime finalità o a fini di pubblica utilità.

ART. 19 - NORMA TRANSITORIA E FINALE

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, quelle in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e nelle relative disposizioni di attuazione.
2. Il presente statuto sostituisce integralmente e annulla a tutti gli effetti ogni altro eventuale precedente testo di statuto dell'Associazione, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che risulti in contrasto con esso.
3. Il Presidente è delegato ad apportare al presente statuto eventuali modifiche o integrazioni necessarie al perfezionamento dell'iscrizione nei registri pubblici o al mantenimento delle qualifiche e dei riconoscimenti precedentemente ottenuti, compreso quello ecclesiale, preventivamente ratificate dal Consiglio Direttivo.

Nocera Inferiore, 16/03/2021

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale - ETS
“RIDIAMO VITA AL CASTELLO”

Via A.G. Scarano, 16 - Nocera Inferiore (SA)

Il Presidente

Sergio Claudini

La Segretaria

Licia Crispini



Associazione Culturale
Ridiamo Vita al Castello
Via Scarano, 16
84014 Nocera Inferiore (SA)
C Fisc.: 94068410656